



Integrazioni Salariali Ordinarie
in favore dei lavoratori dipendenti da Imprese dell'edilizia e affini
e del settore lapideo.

Edizione maggio 2006

Vers. 1.0

a cura di

Anna Coppa

Sebastiana Anna Finocchiaro

Sergio Pastorino



Integrazioni Salariali Ordinarie

in favore dei lavoratori dipendenti da Imprese dell'edilizia e affini nonché del settore lapideo

SOMMARIO

PREMESSA

CAMPO D'APPLICAZIONE

Aziende destinatarie. Settore edili ed affini
Aziende destinatarie. Settore lapidei
Lavoratori beneficiari

REQUISITI

Non imputabilità
Transitorietà

CAUSE D'INTERVENTO

EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI

DURATA DELL'INTERVENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Limiti temporali
Individuazione dell'unità produttiva
Limiti temporali ex art. 10 Legge 223/91

MISURA E CORRESPONSIONE DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

Orario settimanale di 40 ore
Recupero periodi di sosta
Aliquota di riduzione del trattamento
Elementi integrabili della retribuzione
Calcolo del trattamento di integrazione salariale
Festività
Incidenza di eventi verificatisi durante il periodo di integrazione salariale
Pensione

RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

Termine di presentazione della domanda



DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
Modalità di presentazione e compilazione della domanda

PROCEDIMENTO DECISORIO

Istruttoria ed esame delle domande
Decisione della Commissione Provinciale

RICORSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE

Legittimati a ricorrere
Annullamento d'ufficio
Organo competente a decidere il ricorso
Giudice competente

ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO A SEGUITO DELL'AUTORIZZAZIONE

Richiesta di rimborso
Termine per la richiesta di rimborso

PREMESSA

La particolare caratteristica dell'attività produttiva del settore edile, sia per la spiccata mobilità dei lavoratori che delle modalità di svolgimento dell'attività stessa, ha indotto il legislatore, con la legge del 3 febbraio 1963 n. 77 ad emanare una speciale disciplina in materia d'integrazione salariale per le aziende industriali operanti nell'edilizia ed affini.

Tale disciplina è successivamente estesa, con la legge 2 febbraio 1970 n.14 alle aziende artigiane operanti in detto settore e con la legge 6 dicembre 1971, n. 1058 alle ditte industriali ed artigiane operanti nel settore dei lapidei.

Accanto all'intervento ordinario, con la legge 5 novembre 1968, n. 1115 modificata ed integrata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464 sono stati introdotti a favore degli operai ed impiegati dell'industria, compresi quelli edili, gli interventi straordinari.

Nel tempo, l'ampiezza dei trattamenti sia sotto il profilo temporale che nella misura del trattamento stesso ha portato il legislatore a modificare ed integrare gli interventi ordinari oltrechè straordinari, con la legge 6 agosto 75, n. 427 nonché con la legge 23 luglio 1991, n. 223.

Per l'applicazione della suddetta normativa, si sono succedute nel tempo varie disposizioni interpretative ed operative, di cui si intende fornire, con il presente compendio, un testo coordinato, al fine di fornire un organico ed utile strumento di consultazione ed informazione che per completezza viene corredato dalla elencazione delle circolari più indicative nonché dei provvedimenti legislativi che disciplinano la materia con l'avvertenza che, per quanto riguarda il trattamento straordinario di integrazione salariale nel settore edile e lapideo, si applica, in generale, la stessa disciplina vigente nel settore industria.

CAMPO DI APPLICAZIONE

A) Aziende destinatarie. Settore Edile ed affini

La succitata legge n. 77/63 ha indicato genericamente le aziende edili ed affini quali destinatarie della normativa.

Al riguardo la circolare n. 51306 del 19 febbraio 1964, ha individuato le aziende stesse in quelle tenute ad applicare il contratto collettivo del settore edile, indicando le particolari attività da assoggettare alla speciale disciplina.

Lo speciale regime che regola l'intervento ordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori che operano nel settore dell'edilizia e affini è destinato alle seguenti categorie di aziende:

- * **costruzioni edili:** (costruzione fabbricati di qualsiasi genere, manutenzione, restauro anche artistico, completamento, rifinitura, demolizioni e disfacimenti)
- * **costruzioni idrauliche:** (opere di difesa e sistemazione fiumi, torrenti, bacini – acquedotti, oleodotti, metanodotti, pozzi d'acqua, cisterne, opere marittime)



DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

- * **movimento terra – cave – strade – ponti e viadotti** (scavi - anche per ricerche archeologiche e geognostiche, sterri, riporti, preparazione aree, campi sportivi, parchi, giardini)
- * **cave di prestito:** attività di escavazione come componente dell'attività costruttiva svolta in zona limitrofa ad un cantiere della stessa impresa anche se il suo esercizio è limitato alla durata del cantiere stesso (cave di sabbia, ciottoli, breccia e pozzolana, farine fossili e cave di argilla)
- * **costruzione e manutenzione in genere di strade e autostrade**

- * **esecuzione di segnaletica stradale**

In seguito sono state considerate non appartenenti al settore edile, e quindi escluse dalle norme della legge n. 77/63:

- le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività d'installazione ed il montaggio di impianti di produzione, trasformazione, trasporto ed utilizzazione di energia elettrica e di impianti telegrafici, telefonici, telescriventi, radiotelegrafonici, televisivi, di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari, di distribuzione di gas ed acqua;
- le imprese che svolgono in via assolutamente prevalente lavori di armamento ferro-viario, quali la posa di binari per il transito di mezzi rotabili, la costruzione di rotaie saldate, la manutenzione, il livellamento o sostituzione di binari, etc. cioè tutti lavori inerenti alle sovrastrutture delle strade ferrate dopo che la linea ferroviaria, con tutta la serie di opere edili, è stata già realizzata .

Peraltro, tra le aziende che operano nei settori dell'installazione di impianti, anche ferroviari, sono da considerare aziende edili quelle che effettuano esclusivamente o prevalentemente:

- messa in opera di pali, tralicci e simili per la stesura dei fili, opere murarie in cemento armato e/o in acciaio, preparazione di scavi, trincee con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale a seguito della posa in opera dei cavi di linee aeree e sotterranee elettriche, telegrafiche e telefoniche nonché a seguito dell'installazione di tralicci per antenne radiotelevisive;
- lavori di scavo e murari con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale dopo la posa in opera delle tubazioni per gas;
- opere di sterro, sbancamenti, impianti di massicciate, etc. e, comunque, opere dirette alla costruzione della linea ferroviaria nel suo complesso.

In alcuni casi, in relazione alla non perfetta coincidenza tra le attività edili individuate, una azienda che svolge un'attività promiscua, qualora le sue dimensioni lo permettano, può richiedere all'INPS una duplice posizione contributiva.

Il duplice inquadramento è subordinato alla possibilità di individuare le diverse fasi di lavorazione svolte dall'azienda: quelle prettamente edili (scavi, reinterri) e quelle assimilabili ad attività industriale non edile (armamento ferroviario, stesura linee, impiantistica ecc.), nonché alla completa autonomia e alla diversificazione delle qualifiche e delle mansioni degli operai.



DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Possono fruire delle norme di cui trattasi le aziende nazionali del settore allorché esercitano l'attività nell'ambito dell'Unione Europea o in altri Stati con i quali intercorrono accordi in materia di sicurezza sociale, purché siano state autorizzate a mantenere il regime previdenziale italiano. A tal fine le ditte interessate devono acquisire il certificato di distacco normalmente valido per 12 mesi, ovvero per l'eventuale proroga la prescritta autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

I criteri di individuazione delle aziende industriali edili valgono anche per le aziende artigiane e le cooperative di produzione e lavoro appartenenti al settore edile ed affini.

B) Aziende destinatarie. Settore Lapidari

Con la legge n. 1058/71 le provvidenze di cui alla legge n. 77/63, e successive modificazioni, sono state estese ai lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.

L'attività di escavazione deve avere per oggetto uno dei seguenti materiali: marmo, alabastro, granito, diorite, quarzo, travertino, pietre silicee e calcaree, tufi, pozzolana, pietra pomice.

L'attività di lavorazione non può in alcun modo identificarsi con quella della trasformazione, ma deve semplicemente limitarsi alla trattazione del materiale nel suo ambito naturale e non in processi che ne modifichino le caratteristiche fisico – chimiche del prodotto (esempio: produzione di pietrame e pietrisco, lavorazione delle selci, produzione di sabbia silicea e ferriera, ghiaia).

Sono quindi escluse dalla speciale gestione edilizia le aziende che producono calce, gesso, cemento, vetro, marmettoni e conglomerati di marmette.

E', invece, compresa la lavorazione di marmi composti e, conseguentemente, le aziende esercenti tale produzione rientrano nell'ambito di applicazione della legge in questione (circ. 61920 GS 21.12.73).

Le disposizioni richiamate (legge n. 1058/71 – legge 77/63 e successive modificazioni) si applicano anche ai dipendenti di aziende artigiane esercenti le medesime attività, purché la lavorazione sia collegata sotto il profilo strutturale e organizzativo, all'attività di escavazione.

Le predette norme, invece, non si applicano alle aziende artigiane esercenti esclusivamente la lavorazione dei materiali lapidei o che svolgono la lavorazione in laboratori con strutture ed organizzazione distinte dall'attività di escavazione.

C) Lavoratori beneficiari

Beneficiari delle integrazioni salariali previste dalla legge n. 77/63, e successive modifiche, e dalla legge n. 1058/71, sono gli operai, di qualsiasi qualifica, gli impiegati e i



DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

quadri dipendenti dalle aziende anzidette e dalle cooperative di produzione e lavoro, anche se soci delle stesse (D.Lgs. 869 del 12.8.47 art. 5).

L'estensione del trattamento integrativo ordinario agli impiegati e quadri è stata disposta dall'art. 14, comma 2, della legge n. 223/91.

Sono, inoltre, ammessi a fruire delle provvidenze in argomento, anche i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, inseguito denominati contratti di inserimento, in attuazione del D.L. 10.09.2003 n. 276 (capo 2° artt. da 54 a 59), divulgato con messaggio n. 31319 del 6.10.2004, che disciplina le fasi transitorie dei contratti di formazione e lavoro.

Sono altresì beneficiari i lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato ai sensi della legge 28 febbraio 1987 n. 56, nonché i giovani, assunti ai sensi dell'art. 22 della medesima legge, in possesso di diploma di qualifica professionale.

Restano esclusi gli apprendisti durante il rapporto di apprendistato, i dirigenti, gli autisti che prestano la loro opera alle dipendenze del titolare dell'impresa o dei familiari e, per la durata di un triennio dalla data di concessione, i soci di cooperative di produzione e lavoro che abbiano ottenuto un contributo a fondo perduto da parte del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione previsto dall'art.17 della legge 27 febbraio 1985 n. 49 (circ. INPS 8.1.1986 n. 2749 e 29.4.1988 n. 84 e circ. 31.3.1993 n. 77).

Perde il diritto all'integrazione salariale il dipendente che, durante il periodo in cui beneficia della CIG, svolga attività comunque retribuita, sia in forma autonoma che subordinata, limitatamente ai giorni di effettiva prestazione di tale attività (art.3 Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 788 del 9 novembre 1945).

La preclusione al trattamento opera anche nel caso in cui le predette attività siano preesistenti all'intervento CIG (Cass. n. 8129 del 26.7.95).

La CIG è incompatibile, altresì, con l'erogazione di altre prestazioni previdenziali (malattia, maternità, indennità di mancato preavviso, ds, ecc.).

Con circ. n. 52020 G.S. del 15.9.79 é istituita la relativa dichiarazione di responsabilità del lavoratore interessato (Vedi Allegato 7 colonna 13 della circ. n. 52020 del 15.9.79).

REQUISITI

Il trattamento di integrazione salariale, del particolare settore, può essere concesso in caso di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa conseguente ad intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori. L'evento deve incidere sull'attività aziendale ed influire direttamente sulla capacità produttiva dell'impresa. E' ovvio, pertanto che non sono tutelate le vicende che rientrano nella sfera personale del datore di lavoro o del lavoratore stesso.

Il rischio specifico tutelato dalla CIG, per effetto di sospensione o riduzione di attività, deve comunque prevedere dei requisiti fondamentali in mancanza dei quali non può essere riconosciuta l'integrabilità della causa addotta.

A) Non imputabilità

La non imputabilità consiste non solo nella mancanza di volontarietà, ovvero di imperizia e negligenza delle parti, ma non può dipendere neanche dal modulo organizzativo aziendale prescelto.

Per la peculiarità del settore edile, spesso il requisito della non imputabilità della causa non può essere limitato soltanto al datore di lavoro o ai lavoratori, ma può coinvolgere anche terzi (Ente Appaltante, Committente, ditte sub-appaltanti ecc.), ed in alcuni casi diventa, quindi, di non facile individuazione la connessione tra sospensione di attività e responsabilità della ditta o di terzi.

In particolare le cause di sospensione o riduzione dell'attività collegate ad accertate responsabilità del committente, sia esso pubblico che privato, per difetti di organizzazione dei lavori appaltati, per carenze o lacune nella progettazione, per l'inosservanza di obblighi contrattuali o di disposizioni di legge che comportino interruzioni in corso d'opera, non sono ritenute, secondo l'orientamento consolidato, atte a legittimare la concessione delle integrazioni salariali ex lege n. 427/75.

Infatti, gli eventuali pregiudizievoli effetti derivanti dai rapporti intercorrenti tra l'impresa ed il committente non devono tradursi in oneri per la gestione previdenziale bensì vanno regolati, direttamente o indirettamente, sulla base del contratto che lega le due parti – con riferimento al tipo e alla globalità dei lavori appaltati, alle modalità previste per la loro esecuzione, nonché, alla regolamentazione delle interruzioni ordinate dalla committenza e alle eventuali clausole relative al risarcimento dei danni per il non assolvimento dei reciproci obblighi derivanti dal capitolato di appalto – o comunque, in base ai principi generali che regolano le responsabilità pattizie.

Sono fatti salvi i casi previsti dall'art. 10 della già citata legge n. 223/91.(circ. 223 del 14.9.92).

Detto articolo ha determinato un ampliamento del campo dell'intervento integrativo ordinario nel settore edile che può essere riconosciuto in presenza di particolari situazioni e condizioni .

Gli eventi, legati alla realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni (comunque non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori) che possono dar luogo al trattamento in questione sono da identificarsi nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto dei termini del contratto di appalto;
- varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere pubbliche;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1963, n. 575, per i quali si prescinde dalla dimensione dell'opera pubblica.

Per l'individuazione della grande dimensione dell'opera pubblica, il comma 2, dell'art. 6, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n.236, ha disposto che tale circostanza ricorre nel caso delle opere pubbliche per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili previsti è di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi .

B) Transitorietà

Il requisito della transitorietà dell'evento è legato sia alla temporaneità della causale, che ha determinato la richiesta delle integrazioni salariali, che alla ripresa dell'attività lavorativa, la quale deve essere riferita al complesso aziendale e non ai singoli operai.

Non è necessaria la riammissione al lavoro di tutti i lavoratori sospesi singolarmente considerati; non è rilevante, infatti, la cessazione del rapporto di lavoro di una parte delle maestranze purchè esigua e tale da non influire sulla ripresa produttiva aziendale (circ.6645 GS 18.10.84 e circ. 13 maggio 1994 n.148). Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, infatti, quando il licenziamento non incide sulla ripresa del complesso aziendale, le integrazioni salariali possono essere autorizzate al lavoratore licenziato sino alla data della cessazione del rapporto di lavoro. E' da verificare, comunque, che il licenziamento non sia sinonimo di esuberanza, nel qual caso l'imputabilità è carico del datore di lavoro.

Viceversa non può essere considerata integrabile una sospensione di attività che si concluda con il licenziamento di tutta o la maggior parte delle maestranze, ovvero con dimissioni generalizzate che impediscano la ripresa produttiva aziendale.

Gli operai **dimissionari** durante o al termine del periodo di riduzione o sospensione dell'attività, non perdono il beneficio delle integrazioni salariali purché si rioccupino, entro breve termine, in aziende dello stesso settore (art.7, legge 427/75).

Il requisito è soddisfatto anche quando la riassunzione avvenga in cantieri siti all'estero (circ. 62773 GS 3.11.75 punto 2 e circ. 5452 GS 11.10.82 punto B) ovvero nel caso in cui il lavoratore intraprenda attività autonoma quale artigiano nello stesso settore di attività.

Quando, la mancata riammissione al lavoro dipende da dimissioni del lavoratore **per raggiungimento del diritto a pensione, ovvero per riconoscimento del suo stato invalidante**, con conseguente accoglimento della domanda di pensione, permane il diritto al trattamento di integrazione salariale sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La ripresa deve basarsi su elementi oggettivi attendibili che consentano di stabilire la capacità dell'impresa di continuare l'attività al termine della contrazione del lavoro; ovvero di riprendere l'attività lavorativa alla data indicata dall'azienda stessa sul Mod. I.g.i 15ed (circolare 130 del 14.7.2003).

In linea generale una sospensione di attività non può ritenersi transitoria quando la ripresa sia prevista in tempi molto distanti dallo scadere del limite massimo delle tredici settimane integrabili di cui all'art. 1 della legge n. 427/75 (circ. 13 maggio 1994 n. 148).

L'orientamento consolidato è quello di considerare valida una ripresa di attività intervenuta a distanza di un mese e mezzo / due dalla fine del periodo richiesto.

Una richiesta di CIG può essere prorogata oltre le tredici settimane nei soli casi di riduzione di attività ed "eccezionalmente": Se si riscontra "l'eccezionalità" dell'evento, le integrazioni possono essere autorizzate oltre il limite per i soli operai lavoranti ad orario ridotto.

Nei casi di **sospensione** di attività, dopo le prime tredici settimane, la ditta deve riprendere l'attività lavorativa **per almeno due settimane** prima di poter presentare una nuova domanda per sospensione. Secondo l'orientamento consolidato, infatti, le ferie collettive o una settimana di ripresa sono da considerarsi quali parentesi neutre, ma non interruttrive dell'intero periodo richiesto. E' ovvio che la ripresa di attività deve essere finalizzata alla produzione e non limitata a lavori di sistemazione e/o smantellamento del cantiere o alla manutenzione dei macchinari.

E' da valutare, sempre, se i periodi richiesti per la loro ripetitività e per il loro protrarsi contribuiscano a determinare una situazione di stabilità non aderente al criterio di temporaneità richiesto dalla vigente normativa (circ. 13 maggio 1994 n. 148).

Il protrarsi della sospensione, pertanto, oltre il termine delle tredici settimane, deve essere comunque contenuto, solo ad orario ridotto e giustificato in relazione alla tipologia della causale nonché alla situazione concreta aziendale da cui emerga, in particolare, che la ripresa di attività, procrastinata per motivi indipendenti dalla volontà delle parti, dovrà avvenire con esplicazione di lavori che presuppongano l'occupazione effettiva e sostanziale del complesso della maestranza.

In questa ottica si colloca la cosiddetta "disoccupazione frizionale" identificabile nella mancanza di lavoro per brevi periodi durante i quali perdura il rapporto di lavoro delle maestranze in attesa di essere riammesse in un nuovo ciclo lavorativo da parte della stessa azienda (circ.50841 GS 04.02.67).

E' il caso di ricordare che le aziende soggette a cicliche contrazioni dell'orario di lavoro in periodi ricorrenti, causate da particolari caratteristiche del processo produttivo, non possono accedere all'intervento di cassa integrazione durante tali soste, siano o meno le stesse a carattere stagionale (circ. n. 58546 G.S. del 17.8.50).

L'art. 1 della Legge n. 164 del 20 maggio 1975 imputa all'imprenditore la responsabilità delle scelte di organizzazione aziendale in presenza di mutate condizioni economiche produttive ed al fine di valutare la situazione di aziende non rientranti nel concetto di "stagionalità", tipizzato nel D.M. n. 20 del 30.11.1964.

Le circolari n. 52606 del 12.7.62 e circ. n. 3834 G.S./93 del 20.4.84 precisano alcuni criteri di massima al fine di configurare o meno l'integrabilità della causale.

Pertanto, le circostanze della ripetitività o della pluriennale ricorrenza di periodi di scarsa produttività andranno valutate o fatte rientrare in un'inefficace gestione imprenditoriale, precludendo conseguentemente il ricorso alla CIG in virtù di esplicito dettato legislativo.

3) CAUSE DI INTERVENTO

Una delle principali cause di sospensione e/o riduzione di attività sono le intemperie stagionali che incidono negativamente sul normale svolgimento dei lavori.

Nelle **intemperie stagionali** sono comprese tutte quelle cause di ordine meteorologico che impediscono la normale prosecuzione dell'attività stessa in qualsiasi periodo dell'anno, quali precipitazioni, neve, gelo, nebbia o foschia (quando compromettono la



visibilità), oscurità, vento e temperature eccessivamente elevate. (MSG 28336 del 28.7.98).

Precipitazioni

In linea di massima sono da considerarsi incidenti sul regolare svolgimento dei lavori le precipitazioni attestata sui **2/3 mm.** per lavori di costruzione vera e propria;

- **mm. 1,5** per lavori di escavazione, fondazioni, movimento terra, lavori stradali, arginamento fiumi. In questo caso deve essere valutata anche la quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti;
- **mm. 1** per lavori esterni di intonacatura, verniciatura, pavimentazione e impermeabilizzazione. Anche in questi casi deve essere presa in considerazione la pioggia dei giorni precedenti.
- Criteri analoghi a quelli utilizzati per l'incidenza della pioggia si applicano per la **neve**. Si precisa che per determinati tipi di lavoro (es. lavori stradali, scavi ecc.) va tenuto conto anche della eventuale presenza di neve al suolo.
- **nebbia e foschia** La nebbia e la foschia non sono normalmente valutate atte a determinare una contrazione del lavoro. Se invece si presentano con un carattere di particolare intensità ed eccezionalità o limitate a brevi interruzioni di norma collocate nelle prime ore del mattino e per specifiche fasi lavorative, possono essere valutabili per la concessione del trattamento integrativo.
- **oscurità** non è considerata causa integrabile quando è collegata al fisiologico accorciamento delle giornate in determinati periodi dell'anno.
- **vento** quale parametro di valutazione della sua incidenza sul regolare svolgimento dei lavori, in rapporto alla loro tipologia, viene presa in considerazione, di norma, la velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i 50 Km/h). Può essere valutata positivamente anche una velocità inferiore per lavorazioni particolari, quali quelli svolti ad una altezza elevata, sulle gru e quelli che richiedono l'uso della fiamma ossidrica.

Anche

- **le temperature eccezionalmente elevate**, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto.

La sussistenza e l'entità delle predette condizioni climatiche avverse deve essere, in ogni caso, accertata, con la massima scrupolosità, sulla base di documentazione ufficiale, da acquisirsi da parte delle S.A.P. presso Enti abilitati alle registrazioni dei dati meteorologici, sia a livello comunale che provinciale o regionale, quali gli Osservatori, gli Aeroporti, gli Istituti Agrari, i Servizi Forestali, le Capitanerie di Porto, l'ARPA, nonché, in particolare modo, gli Uffici Idrografici e Mareografici, generalmente dislocati nei capoluoghi regionali, che dispongono di un sistema capillare di centri di rilevazione. In mancanza di dati rilasciati dai suddetti centri possono essere utilizzate dichiarazioni dei Comuni, dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco e delle Guardie forestali.

Sono, inoltre, valutabili le sospensioni di attività per avversità meteorologiche impartite con verbali del Committente sia Ente pubblico o privato, anche se emanati in via preventiva e cautelativa per periodi ampi e non precisati. In questi casi, ai fini della concessione dell'intervento integrativo, si deve verificare e valutare l'incidenza del maltempo in relazione al tipo di lavoro svolto e alla fase lavorativa in atto.

Per le altre ipotesi di sospensione o riduzione di attività determinate da causali diverse dagli eventi meteorologici è essenziale, ai fini dell'integrabilità, la non imputabilità della causale al datore di lavoro o agli operai e la transitorietà della stessa.

A tal proposito si elencano di seguito le cause più ricorrenti:

- **mancanza di lavoro o fine cantiere** E' una delle cause più ricorrenti in edilizia e si identifica nella mancanza di lavoro per brevi periodi intercorrenti tra il completamento di un lavoro e l'inizio di un nuovo ciclo lavorativo nel cantiere. Le suddette causali sono di norma integrabili purchè, ovviamente, siano limitate nel tempo e sia certa la riammissione delle maestranze nel ciclo produttivo;
- **mancanza di commesse** E' integrabile ed assimilabile alla prima, a condizione che la ditta non operi con un unico committente, nel qual caso la mancanza di ordini o di commesse essendo connaturata al tipo di organizzazione aziendale è da imputare a scelte dell'imprenditore e quindi a lui ascrivibile;
- **fine fase lavorativa e fine lavoro** la fine fase lavorativa può essere assimilata alla precedente, solo quando non interessa l'intera maestranza impiegata nel cantiere, ma lavoratori specializzati in una particolare lavorazione, che dopo aver completato la fase di lavoro cui sono addetti rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpiego.
- Viceversa, quando la causa della sospensione è imputabile alla particolare struttura organizzativa dell'azienda, (es. ditta che opera con un unico Committente o ditte che affidano in sub appalto lavori ad altre ditte) la sospensione stessa deve ritenersi imputabile alla particolare struttura organizzativa adottata e quindi non è integrabile. Tutte le richieste di integrazione salariale, presentate dalle ditte, a prescindere dalle specifiche causali addotte, devono necessariamente essere corredate da documenti comprovanti le causali stesse. Nei casi di "fine cantiere" e "fine fase lavorativa" le ditte sono tenute a corredare le domande con nuovi contratti di appalto, con documentata previsione di ripresa, con documentazione attestante la fine fase lavorativa (verbale direttore lavori) e quant' altro ritenuto necessario dagli Uffici per una esauriente e corretta istruttoria delle richieste da sottoporre alla Commissione Provinciale.
Nel caso in cui la ditta, a richiesta degli Uffici, non provvedesse ad implementare le domande, anche in una fase successiva di istruttoria, con quanto eventualmente richiesto dagli Uffici per una corretta disamina dei singoli casi di specie, le domande stesse, saranno sottoposte all'esame della Commissione provinciale, evidenziando la carenza di documentazione richiesta e non prodotta;
- **mancanza di materie prime** la causa può essere ritenuta integrabile a condizione che in base ai contratti di fornitura non si rilevino inadempienze della ditta fornitrice tali da determinare un risarcimento del danno e solo qualora risulti certo che l'imprenditore abbia messo in atto tutti gli accorgimenti necessari per reperire il materiale in altro modo;

- **mancanza di energia elettrica** la mancanza di energia elettrica è ritenuta integrabile solo quando è improvvisa, senza preavviso. L'ente erogatore deve rilasciare una dichiarazione di guasto improvviso con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui esso è avvenuto;
- **sciopero** quando interessa maestranze o aziende collegate all'unità produttiva richiedente, o picchettaggio ed occupazione di lavoratori estranei all'impresa richiedente, ed è motivato da rivendicazioni che non coinvolgono le maestranze per le quali è stata chiesta l'integrazione salariale;
- **manutenzione straordinaria delle attrezzature** può essere ritenuta integrabile solo quando l'operazione riveste carattere di urgenza ed eccezionalità e deve essere contenuta nel tempo;
- **ordine di pubblica autorità** di per se la causale non è ritenuta integrabile e non giustifica l'intervento della cassa integrazione, salvo che per le ipotesi espressamente previste dall'art.10 della legge 223/91. E', comunque, da accertare se l'ordine sia stato determinato dalla inosservanza da parte dell'azienda di norme a tutela dell'interesse pubblico ovvero derivi da fatti sopravvenuti, non imputabili ad inadempienze dell'impresa, eccezionali ed imprevedibili;
- **perizia di variante e perizia suppletiva** è frequente che in corso d'opera sia denunciata una sospensione di attività motivata dalla necessità di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi. Tali modifiche possono essere determinate da svariate motivazioni legate ad esigenze della Committenza sia essa Pubblica che privata sopraggiunte in corso d'opera (ad esempio ampliamento dei lavori per l'utilizzo dei ribassi delle basi d'asta, modifiche progettuali, necessità di provvedere a nuovi calcoli ecc.). Normalmente la perizia di variante e/o suppletiva non è integrabile fatti salvi particolari situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabili alle parti o al Committente (es. variazione dei piani regolatori, reperimento di reperti archeologici con conseguente ordine di sospensione del Ministero dei Beni Culturali) e particolari casi previsti espressamente dall'art.10 della Legge 223/91

Vi sono infine ipotesi di sospensione o riduzione di attività le cui causali sono sicuramente non integrabili. Si elencano alcune delle più ricorrenti:

- **sospensione dell'attività per manutenzione ordinaria dei macchinari e impianti**
- **mancanza di fondi o difficoltà finanziarie della ditta o del Committente** in questo caso la sospensione dell'attività lavorativa non è integrabile perchè attinente ai rapporti intercorrenti tra le parti per il mancato assolvimento dei reciproci obblighi contrattuali;
- **ferie collettive** La sospensione per chiusura totale del cantiere - oltre a quanto previsto dall'applicazione del CCNL degli edili - non giustifica l'intervento della cassa integrazione in quanto subordinato a scelte aziendali.



DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

- **intransitabilità delle strade e sciopero dei mezzi pubblici** secondo l'orientamento consolidato, il mancato raggiungimento del posto di lavoro di singoli lavoratori, configurandosi come assenza non retribuita, non è considerata causa integrabile, ai sensi dell'art.3 del DL lgt 9.11.1945, n. 788, che esclude dalle integrazioni salariali le assenze che non comportino retribuzione.
- **esubero di personale** è una delle motivazioni non integrabili in quanto è indice di una carenza nell'organizzazione d'impresa mancando il presupposto dell'effettiva proporzione tra normali esigenze produttive e maestranza tenuta in forza;
- **morte o malattia del datore di lavoro** per quanto non direttamente imputabile alle parti è comunque indice di una carenza nell'organizzazione aziendale;
- **sciopero od occupazione per rivendicazioni proprie** non è causale integrabile quando i lavoratori aderiscono all'azione sindacale.

E' opportuno chiarire che le indicazioni riportate sulle varie causali sono fortemente influenzate dagli orientamenti consolidati dagli Organi competenti e dalla prassi amministrativa; esse, pertanto, sono indicative e comunque suscettibili di valutazioni proprie di ogni fattispecie presa concretamente in esame.

4) Eventi oggettivamente non evitabili

La legge n. 427/75 ha riconosciuto la caratteristica di "eventi oggettivamente non evitabili" a quelle causali determinate da fattori quali i casi fortuiti, improvvisi e non prevedibili, per i quali risulta evidente e certa la forza maggiore.

In edilizia, contrariamente a quanto previsto nel settore industriale non edile in relazione alla diversa normativa ivi vigente, gli eventi meteorologici sono sempre considerati eventi oggettivamente non evitabili (circ. 55041 GS 13.11.78).

In linea generale, sono da ritenersi oggettivamente non evitabili i danni provocati da eventi naturali (alluvioni, terremoti e frane) ovvero da fatti accidentali (incendi, crolli ecc.) le ripercussioni che le azioni di sciopero di maestranze estranee al cantiere provocano direttamente sull'attività dell'impresa e la mancanza improvvisa di energia elettrica.

Tale riconoscimento comporta l'esonero dal pagamento del contributo addizionale.

5) DURATA DELL'INTERVENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

A) Limiti temporali

L'art. 1 della legge 6.8.1975, n. 427 ha previsto i seguenti limiti e condizioni per la corresponsione delle integrazioni salariali:

- limite di **tre mesi continuativi (13 settimane)** suscettibili di proroghe, **in via eccezionale**, nei soli casi di riduzione di orario, per periodi trimestrali fino ad un **massimo complessivo di dodici mesi (52 settimane)**. Dette proroghe possono essere riconosciute sia qualora nei primi tre mesi vi sia stata riduzione di orario sia nel caso in cui si sia verificata una sospensione totale di attività;
- qualora l'impresa **abbia fruito** dell'intervento per **12 mesi** continuativi, una nuova domanda può essere proposta, per la medesima unità produttiva, solo qualora sia **trascorso un periodo di almeno 52 settimane** di ripresa di attività normale da considerarsi realizzata con il reinserimento delle maestranze nel ciclo produttivo aziendale;
- limite di 12 mesi (**52 settimane**) **non consecutivi nel biennio** (circ. 60235 GS 30.8.75).

In edilizia, per la determinazione dei limiti in questione sono da computarsi sia le settimane di sospensione totale che quelle di riduzione di orario a qualsiasi titolo esse siano state fruito (evento oggettivamente non evitabili ed eventi oggettivamente evitabili); comunque, ai fini del calcolo, devono considerarsi unicamente i periodi fruiti prescindendo da quelli di eventuali sospensioni o riduzioni di attività per i quali non siano state avanzate richieste di integrazione o che siano stati oggetto di decisione negativa da parte degli Organi decisori competenti.

Detti periodi, non richiesti o non autorizzati, qualora per il loro protrarsi, contribuissero a configurare una situazione non aderente al criterio di "temporaneità" dell'evento, non potranno non riflettersi sulla valutazione complessiva della situazione aziendale ai fini della concessione della autorizzazione (circ. 62773 GS 3.11.75 punto 2 e circ. 5452 GS 11.10.82 punto B).

I periodi di ferie collettive sono da intendersi quali parentesi neutre e, pertanto, non vanno computati ai fini dei limiti temporali sopraccitati e non possono essere considerati come ripresa dell'attività lavorativa.

Per quanto concerne, in particolare, il limite di 52 settimane non continuative nel biennio, il quale è costituito da 104 settimane consecutive, si precisa che la settimana rispetto alla quale deve effettuarsi il calcolo, al fine di verificare l'eventuale supero del limite stesso, è da ricomprendersi nel biennio stesso come centoquattresima settimana (circ. 36 del 29.4.88).

B) Individuazione dell'unità produttiva

I limiti temporali si determinano con riferimento non ai singoli beneficiari del trattamento ma in relazione alla singola unità produttivamente autonoma dell'azienda, cantiere, laboratorio o cava.

Per **"unità produttiva"** è da intendersi il complesso organizzato di personale e di mezzi atto a conseguire un risultato produttivo. Perché l'unità venga riconosciuta autonoma è necessario che oggetto della sua attività sia un ciclo completo di produzione con



DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

autonomia amministrativa ed organizzativa e la maestranza in forza addetta in via continuativa.

La estrema diversificazione dell'attività svolta nel settore dell'edilizia ed affini, peraltro, può comportare difficoltà nel riscontrare la coincidenza tra "cantiere" e "unità produttiva", soprattutto nel caso di imprese la cui attività è affine all'edilizia ovvero si concretizza in una sola fase del processo produttivo con cantieri spesso di piccole dimensioni, mobili o insistenti su vaste zone territoriali.

In via generale, ai fini dell'individuazione dell'unità produttiva, per le imprese esercenti attività edile in senso stretto, deve essere verificata l'esistenza di distinti contratti di appalto. In caso di appalti diversi, comportanti, per tempo e dimensione, organizzazioni distinte, agli stessi corrispondono altrettante "unità produttive", anche se i lavori vengono effettuati contemporaneamente o in successione su singoli lotti incidenti su una unica area sotto la direzione di un unico responsabile.

Una volta individuata l'"unità produttiva", ai fini del computo dei limiti massimi integrabili devono essere presi in considerazione tutti i periodi di integrazione fruiti, qualunque sia la causale che ne ha motivato la richiesta per detta unità.

Nelle fattispecie riguardanti le imprese che occupano maestranze in più lavori e per brevi periodi (es. impermeabilizzazioni, verniciature, ricerche geognostiche, etc.) sono da imputarsi (secondo i criteri allo stato vigenti) a ciascun cantiere, le settimane di intervento autorizzate per eventi accidentali, aventi una portata o efficacia locale (vedi maltempo) mentre sono ascrivibili alla Sede centrale dell'impresa (in sostanza alla struttura aziendale nel suo complesso) i periodi derivanti da altre cause ("fine lavoro", mancanza di commesse, etc.). Si ritiene, infatti, che al termine dei singoli lavori svolti nelle varie località le maestranze ivi impiegate devono considerarsi assorbite nel complesso aziendale (circ. 5452 GS 11.10.82).

C) Limiti temporali ex art. 10 della legge n. 223/91

La durata del trattamento di integrazione concesso per le causali, introdotte dall'art. 10 della legge n. 223/1991 è stabilita, per ciascuna opera, per un periodo non superiore a tre mesi previa autorizzazione della Commissione Provinciale competente territorialmente.

Detto limite massimo può essere relativo ad un solo periodo di sospensione senza soluzione, ovvero, a più periodi di sospensione che devono essere cumulati. Eventuali proroghe possono essere concesse dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previo parere del CIPI, per ulteriori periodi trimestrali; la loro durata, comunque, non può essere superiore complessivamente ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera.

Nelle ipotesi di frazionamento dell'opera in più appalti o sub-appalti, fermo restando il limite massimo di durata, il trattamento in questione non può avere durata superiore a quella dei lavori la cui interruzione sia oggetto della richiesta di intervento.



DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

I periodi di intervento riconosciuti in base al detto art. 10 non sono da considerarsi ai fini del calcolo dei limiti massimi integrabili di tredici settimane e cinquantadue settimane su cui ci si è soffermati in precedenza (circ. 223 14.9.92).

6) MISURA E CORRESPONSIONE DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

Le integrazioni salariali sono concesse nella misura pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate comprese tra zero ore e il massimo di 40 ore settimanali o il minor orario contrattuale ovvero normalmente di fatto praticato (v. successivi punto C) e D).

Ai lavoratori per i quali sia stabilito, per disposizione contrattuale e in relazione alle caratteristiche della loro prestazione, un orario particolare, il trattamento spetta per le ore effettuate in meno di detto orario e, comunque, nei limiti delle 40 ore settimanali.

A titolo esemplificativo si citano, in relazione ai lavoratori che effettuano orari particolari, i discontinui e gli addetti ai lavori di custodia nonché gli assunti con contratto di formazione e lavoro; per i primi, il cui orario di lavoro varia tra le 50 e le 60 ore settimanali, le integrazioni salariali possono essere riconosciute fino a concorrenza di 40 ore; per i secondi il limite di concessione è determinato dall'orario individuale settimanale prestato con esclusione delle ore destinate per contratto all'addestramento teorico.

Qualora l'esecuzione dei lavori venga effettuata in periodi ultrasettimanali predeterminati, il trattamento sarà commisurato alla media settimanale del periodo ultrasettimanale considerato.

A) Orario settimanale di 40 ore

Il nuovo contratto per gli operai edili è stato sottoscritto il 29 gennaio 2000 e, tra le altre innovazioni, ha stabilito che la riduzione a 35 ore per un periodo di 8 settimane, prevista dai precedenti contratti, è abolita. Le imprese dovranno effettuare, direttamente in busta paga, la maggiorazione per la voce "riposi annui" corrispondente alla percentuale del 4,95% della retribuzione; questa voce non deve essere considerata tra gli elementi validi per il calcolo della retribuzione integrabile (circolare n.212 del 18.12.2000).

Vale sempre l'orientamento consolidato in materia di orario di lavoro che considera prevalente il contratto integrativo provinciale su quello nazionale, mentre risultano ininfluenti gli accordi aziendali se stipulati in contrasto con i contratti integrativi provinciali e con quello nazionale. La prevalenza attribuita al contratto integrativo provinciale assume particolare rilevanza per l'uniformità di comportamento delle aziende su tutto il territorio provinciale, anche in relazione alle situazioni meteorologiche e stagionali di tale territorio, sulle quali si basa la regolamentazione integrativa provinciale sullo specifico punto.

B) Recupero periodi di sosta

Nel settore edile e lapideo è prevista la possibilità di recupero delle ore di lavoro non prestate per cause di forza maggiore.(circ. 5828 GS/234 20.11.81)

Nel caso in cui si proceda a tale recupero (da effettuarsi entro i dieci giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta l'interruzione) ovviamente è precluso l'intervento integrativo in quanto non vi è alcuna decurtazione dell'orario di lavoro e della retribuzione. Qualora le condizioni dell'organizzazione del lavoro non consentono l'effettuazione del recupero, in presenza di cause riconosciute come integrabili, non si può escludere l'intervento integrativo qualora si determini una obiettiva riduzione dell'orario di lavoro con relativa decurtazione della retribuzione.

Si fa presente che, per disposizione contrattuale, le soste di breve durata a causa di forza maggiore (ad esempio per avversità atmosferiche) che non superino nel complesso i 30 minuti non incidono sul conteggio della retribuzione. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la relativa quota di retribuzione e pertanto, non essendoci decurtazione del salario, la riduzione dell'orario non è integrabile.

C) Aliquota di riduzione del trattamento

Va sottolineato che le somme corrisposte a titolo di integrazioni salariali devono essere decurtate, ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 di un'aliquota, attualmente del 5,54%, pari all'ammontare dell'aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti dall'art. 21 della legge medesima.

D) Elementi integrabili della retribuzione

Il trattamento di integrazione salariale da corrispondere va riferito agli emolumenti che sarebbero spettati nel corso della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa comprensivi di ogni variazione retributiva intervenuta.

Gli elementi della retribuzione da considerare utili a tale fine, in linea di massima, sono tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione corrisposti con carattere di continuità e non collegati alla effettiva presenza al lavoro.

Pertanto fra tutte le possibili indennità configurate dalla legge e dai contratti, o comunque astrattamente ipotizzabili, deve essere operata una bipartizione fra le indennità che non sono tecnicamente collegate alle prestazioni di lavoro costituendo elementi fissi della retribuzione rientrano tra gli elementi integrabili della stessa (compensi forfetari, paga base/stipendio, indennità di contingenza, indennità di anzianità, compensi mensili vari) e indennità legate esclusivamente alla materiale e effettiva prestazione di lavoro in quanto corrisposte solo in presenza dell'attività lavorativa (maggiorazione per turno, indennità di trasferta, indennità di mensa, indennità di cassa, ecc.).

La problematica suddetta impone, caso per caso, una indagine di fatto sulla natura e sulle modalità di erogazione di ogni singola indennità, per cui è necessario tenere presenti, non solo le norme vigenti in materia, ma anche la contrattazione collettiva. Per retribuzione si intende tutto ciò che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore in denaro o in natura ed al lordo da ritenute, come corrispettivo dell'attività prestata in dipendenza del rapporto di lavoro (circ. n. 60724 G.S. del 7.11.67).

Gli elementi essenziali della retribuzione sono:

- paga base per gli operai / stipendio base per gli impiegati ed i quadri;
- indennità di contingenza;
- aumenti periodici di anzianità (che continuano a maturare anche durante il periodo CIG/CIGS).

Gli elementi accessori della retribuzione sono:

- maggiorazioni per turno;
- indennità di trasferta;
- indennità di mensa;
- indennità di cassa.

In linea di massima le voci retributive integrabili sono quelle sulle quali devono essere commisurati i contributi previdenziali a condizione che:

1. abbiano carattere di continuità ed obbligatorietà;
2. siano riferiti all'orario ordinario di lavoro contrattualmente stabilito, nel limite massimo di 40 ore settimanali.

E' utile precisare che devono includersi tra gli elementi integrabili della retribuzione le quote di maggiorazione per ferie, gratifica natalizia ed eventuali mensilità aggiuntive.

E) Calcolo del trattamento di integrazione salariale

1. L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale che ai **lavoratori beneficiari** sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 ed il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.

La misura del trattamento è erogata nel limite di un massimale retributivo mensile rivalutabile annualmente dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (Legge n. 427 del 13 agosto 1980).



DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Tale massimale dall'1.1.1996, ex art. 2, comma .16 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, si applica anche ai trattamenti di CIG ordinaria fatta eccezione per il contratto di solidarietà e la **CISOA** (circ. n. 25 del 27.1.96).

Dal **3 gennaio 1994** sono applicabili all'importo mensile lordo della retribuzione due massimali diversi ciascuno dei quali si riferisce ad un limite massimo retributivo ed applicabile entro tale limite (vedi tabelle annuali dei massimali retributivi).

L'importo va diviso per il numero delle ore lavorabili ricadenti in ogni singolo mese e il risultato moltiplicato per le ore perse nel mese (circ. N. 50 G.S./12 del 21 gennaio 1982).

Nel settore edile inoltre è previsto un'ulteriore massimale aumentato del 20% e corrisposto nei casi di integrazioni autorizzate per eventi meteorologici.

Al fine di stabilire l'esatto massimale di riferimento per i **lavoratori part-time** occorrerà rapportare la retribuzione spettante con quella del lavoratore a tempo pieno (circolare n. 155 del 19 maggio 1994).

F) Festività

Ai fini dell'applicazione della normativa sulle integrazioni salariali sono, a tutti gli effetti, giornate lavorative le festività abolite dalla legge 5.3.77 n. 54 (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Apostoli Pietro e Paolo, 4 novembre);

qualora, per le predette ex festività, vi siano, per accordi collettivi intercorsi tra le parti, maggiorazioni della retribuzione, tali eventuali maggiorazioni sono a carico del datore di lavoro e, pertanto, non sono integrabili.

Per quanto riguarda le restanti festività, quelle del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno sono sempre a carico del datore di lavoro, mentre per le restanti (Primo gennaio, Epifania, Lunedì in Albis, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, S. Stefano e il Santo Patrono) sono da distinguere i lavoratori retribuiti in misura fissa e quelli retribuiti in misura non fissa (a ore o a giorni):

- per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, le festività non comportano riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali in quanto la retribuzione predeterminata è riferita alle giornate lavorative del mese ed è ininfluente la circostanza che queste giornate lavorative coincidano con le festività;
- per i lavoratori retribuiti non in misura fissa le festività infrasettimanali cadenti oltre le prime due settimane di sospensione sono integrabili in quanto non a carico dell'azienda.

Le festività infrasettimanali, se cadenti nel corso di una settimana ad orario ridotto, sono sempre a carico del datore di lavoro e quindi computate fra le ore lavorate nella settimana medesima (circ. 50 GS 21.1.82).

G) Incidenza di eventi verificatisi durante il periodo di integrazione salariale:

- **Malattia durante il periodo di integrazione salariale** - qualora la malattia insorga nel corso del trattamento di integrazione salariale l'erogazione del trattamento stesso viene sospesa ed è corrisposta l'indennità di malattia in base alla relativa

normativa. L'erogazione delle integrazioni salariali potrà riprendere al termine dell'evento morboso nei limiti di validità dell'autorizzazione.

- **Maternità** - durante il periodo di gravidanza e puerperio la lavoratrice non può essere licenziata, sospesa o posta ad orario ridotto; in tal caso non sussistono i presupposti affinché la cassa integrazione intervenga. Nel caso in cui la maternità intervenga durante un periodo di integrazione salariale per sospensione o riduzione di attività precedentemente concesso, è prevalente l'indennità espressamente prevista per la maternità
- **Congedo matrimoniale** - durante il periodo di congedo matrimoniale spetta al lavoratore la normale retribuzione, pertanto non compete il trattamento di cassa integrazione
- **Infortunio sul lavoro** - l'infortunio sul lavoro non è tutelato dalla cassa integrazione guadagni perché è un'assenza che non comporta retribuzione in quanto oggetto di specifici interventi di altro Istituto (INAIL)
- **Donazione sangue** - al donatore di sangue è riconosciuto un riposo retribuito per la giornata in cui avviene il prelievo; non compete, pertanto, il trattamento di integrazione salariale nel caso in cui la ditta sospenda l'attività lavorativa in tale giornata
- **scioperi – assemblee** - qualora, nel corso del periodo autorizzato, siano proclamati scioperi o assemblee, cui aderiscono i lavoratori interessati alle integrazioni salariali, gli stessi sono esclusi dal beneficio del trattamento per la durata degli stessi. Se, invece le aziende interessate alla richiesta di integrazione salariale allegano una dichiarazione di responsabilità nella quale si rileva che le maestranze non hanno aderito allo sciopero, si può esaminare la richiesta di CIG nel merito. I lavoratori che non esprimono adesione all'effettuazione dello sciopero, qualora già siano sospesi o lavorino ad orario ridotto, in dipendenza di cause per le quali è ammesso lo intervento CIG, non perdono il diritto al trattamento per le ore o le giornate coincidenti con lo sciopero stesso (circ. INPS 20.4.1984, n. 3834 GS). La CIG è dovuta anche nel caso in cui lo sciopero interessi le maestranze di altra azienda collegata all'attività produttiva dell'impresa richiedente ovvero picchettaggio od occupazione che impedisce l'accesso alle maestranze dell'impresa richiedente la CIG stessa.
- **Ferie** - in edilizia la durata annua delle ferie è stabilita con CCNL in quattro settimane di calendario ed ogni singolo lavoratore ha diritto ad usufruire di tre settimane di ferie collettive ed una quarta settimana da fruire singolarmente nei limiti dei contratti integrativi provinciali. Nei confronti di dipendenti di imprese edili che, entro la fine dell'anno ovvero entro il termine previsto dai contratti integrativi provinciali non abbiano fruito integralmente delle ferie maturate nell'anno le integrazioni salariali non possono intervenire per un numero di giornate intere, corrispondenti a quelle di ferie e permessi non goduti calcolati con riferimento ad ogni singolo lavoratore. Ne discende il principio secondo cui le ferie non possono essere fruito nel corso di altro periodo al di fuori di quello contrattuale in sostituzione del ricorso alle integrazioni salariali laddove esistano cause legittimanti le richieste di

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

intervento in favore di lavoratori dipendenti da imprese dell'edilizia ed affini. Propedeutico ad ogni valutazione è pertanto l'esame della situazione di ogni singolo lavoratore in relazione alle ferie maturate e godute: solo quando la maestranza abbia precedentemente esaurito la fruizione delle ferie annuali, ovvero risulti da documentazione certa un accordo provinciale che ne preveda il godimento in altro periodo preventivamente determinato potrà essere considerata integrabile la settimana oggetto di richiesta CIG. Laddove la richiesta di integrazione salariale riguardi riduzione di orario di lavoro, si ravvisa la necessità di chiarire sul piano generale, che l'esclusione di detto intervento non può che operare, per le giornate corrispondenti a quelle di ferie maturate e non godute, soltanto nei casi di sospensione o di riduzione settimanale che interessino i giorni lavorativi interi. Pertanto se la riduzione di orario denunciato non interessa giornate intere per le quali la maestranza avrebbe potuto fruire delle ferie, ma si articola in poche ore settimanali l'orientamento consolidato è quello di autorizzare l'intervento integrativo richiesto. Nel rispetto dell'art. 36 comma 3 della Costituzione e dell'art.2109, comma 2 del Codice civile si osserva che l'Istituto ha applicato i seguenti criteri, in riferimento all'oggetto considerato:

- il divieto di monetizzazione delle ferie, per cui alle ferie deve corrispondere un periodo di effettivo riposo e quindi di astensione dal lavoro appositamente retribuito dal datore di lavoro;
- il principio della "irrinunciabilità" delle ferie anche per il settore edile che fa ribadire nuovamente l'incompatibilità dell'intervento della cassa integrazione per il numero delle giornate intere corrispondenti a quelle di ferie non godute calcolate con riferimento ad ogni singolo lavoratore, fermo restando i vincoli temporali di fruizione derivanti dagli accordi nazionali e provinciali che potrebbero prevedere lo slittamento della settimana di libera fruizione delle ferie in un periodo ben individuato nell'anno solare successivo. In tale ultima ipotesi non potrà assumersi la mancata fruizione delle giornate residue di ferie come causa ostativa alla concessione delle integrazioni salariali in presenza di cause legittimanti la concessione stessa.

H) Pensione

Il trattamento di integrazione salariale è equiparato alla retribuzione percepita per attività prestata alle dipendenze di terzi anche ai fini della disciplina del cumulo con la pensione (art.7, D.L. 22.12.1981 n. 791 convertito con modificazioni, nella legge 26.2.1982, n. 54) Al lavoratore pensionato che sia posto in CIG si applica, pertanto, lo stesso regime di cumulo pensione-retribuzione in atto prima del collocamento in integrazione salariale.



7) RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

A) Termine di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 6.8.1975, n. 427 la domanda di ammissione al trattamento di integrazioni salariali deve essere presentata entro un termine di decadenza che se non osservato comporta la reiezione della domanda stessa indipendentemente dal motivo del ritardo, anche se di forza maggiore.

Tale termine di presentazione è fissato in 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa. Soltanto agli effetti dell'applicazione dell'articolo in questione la settimana è da ritenersi conclusa alla domenica; pertanto la data da cui decorrono i 25 giorni succitati coincide con l'ultimo giorno (generalmente l'ultimo del mese) del periodo di paga in corso alla domenica della prima settimana richiesta.

Ove la scadenza del termine coincida con un giorno festivo, la stessa sarà prorogata al primo giorno successivo non festivo.

Nel caso in cui una ditta denunci con un'unica domanda due periodi di contrazione, intervallati da una o più settimane di ripresa di attività ad orario pieno, i due periodi devono considerarsi a sé stanti ai fini della determinazione del termine sopraddetto; il termine stesso deve applicarsi a ciascun periodo continuativo di contrazione del lavoro.

La domanda di integrazione salariale, redatta su apposito modulo, può essere presentata agli sportelli della Sede dell'INPS competente territorialmente in riferimento alla dislocazione della "unità produttiva" per la quale è avanzata.

Nell'ipotesi di **chiusura al pubblico degli Uffici dell'Istituto** nell'ultimo giorno utile per la presentazione della richiesta, il termine di decadenza è prorogato al primo giorno successivo in cui gli uffici stessi sono aperti (circ. 3834 GS 20.4.84).

Nei casi in cui la scadenza del termine di cui al citato art. 2 della legge 427/75, coincida con la giornata del sabato (giorno in cui normalmente gli Uffici INPS sono chiusi al pubblico) il termine di decadenza è prorogato al primo giorno successivo in cui gli Uffici stessi sono aperti.

Si precisa che, il **“giorno di chiusura”** cui si riferiscono gli orientamenti consolidati è quello degli Uffici dell'Istituto. In questo caso le domande che scadono di sabato sono da considerarsi nei termini solo se presentate all'INPS il primo giorno successivo nel quale gli Uffici sono aperti al pubblico. La facoltà prevista dalla prassi amministrativa, per agevolare il privato, di presentare le domande tramite raccomandata presso gli Uffici postali esclude invece la possibilità di presentare le domande oltre il termine previsto di decadenza.

Ai fini dell'individuazione della data di presentazione, può essere fatto riferimento a quella risultante dal timbro di spedizione apposto dall'Ufficio Postale, sempre che la domanda sia inviata mediante raccomandata, anche senza ricevuta di ritorno, nei termini previsti.



Qualora la domanda venga presentata dopo il termine in questione, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non può aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione; il trattamento in tal caso potrà decorrere dal lunedì della settimana precedente quella di inoltro della richiesta (comma secondo della legge 427/75).

Il succitato art. 2, infine, prevede esplicitamente che in caso di omessa o tardiva presentazione della domanda, ove da essa derivi la totale o parziale perdita del diritto alle integrazioni salariali, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori una somma di importo pari alle integrazioni non percepite.

B) Modalità di compilazione e presentazione della domanda

Come in precedenza accennato, la domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale da inoltrare alla Sede dell'INPS competente, deve essere redatta su un apposito modulo predisposto dall'INPS, (mod. IGI15 Ed), da compilarsi accuratamente in ogni suo riquadro dei dati richiesti nonché da corredare della eventuale documentazione atta a convalidare quanto in esso rappresentato.

L'utilizzazione di detto modulo non costituisce peraltro, fatto sostanziale per l'ammissione al trattamento; una domanda tendente ad ottenere le integrazioni salariali, comunque redatta, non può essere riusata, tenuto conto che la presentazione del modello in questione, pur essendo indispensabile ai fini di una completa istruttoria della pratica attesa la necessità di acquisire tutte le notizie in esso contenute, non è da considerarsi condizione essenziale per la validità della domanda stessa.

Pertanto, nel caso di ricezione di una richiesta informale, la Sede dell'INPS provvederà ad invitare la ditta ad inviare il modulo in vigore, debitamente compilato, mentre riterrà valida (ai fini del termine di decadenza) la data di presentazione della domanda non formalizzata ove dalla stessa risultino la volontà espressa di richiedere l'intervento integrativo e gli elementi utili per la sua identificazione (cantiere, periodo di contrazione, numero dei lavoratori interessati, causale, etc.).

La domanda inoltre deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- le cause dettagliate della sospensione di attività o riduzione di orario;
- il periodo cui è da riferirsi la contrazione comprendente settimane intere di calendario;
- i giorni in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi denunciati quali causa della riduzione o sospensione di attività;
- il numero dei lavoratori in forza e quello dei dipendenti per i quali viene richiesta la integrazione;
- l'unità produttiva cui i lavoratori interessati appartengono con la relativa data di costituzione;
- la data in cui è prevista (ovvero è avvenuta) la ripresa dell'attività ad orario completo;
- gli operai che si sono dimessi e reimpiegati in altra azienda dello stesso settore;
- l'articolazione delle ore effettuate in ogni giornata della settimana per cui è richiesto l'intervento.



DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

La necessità di conoscere l'articolazione dell'orario effettuato in ogni giornata, con l'indicazione delle ore lavorate a titolo di straordinario e di recupero e le ore di assenza che non comportano retribuzione, deriva dalla constatazione che in caso di riduzione di orario per eventi meteorologici spesso l'azienda, mediante l'effettuazione di recupero o di lavoro straordinario, raggiunge in singole settimane l'orario contrattuale o di norma praticato. Ad ogni buon fine, dal prospetto dell'orario settimanale dovranno risultare, per differenza le ore di integrazione richieste per ogni singola settimana.

Al fine di convalidare quanto asserito nel modulo di domanda, ove necessario, può essere richiesta l'esibizione dei libri paga e fogli presenza che confermino la situazione lavorativa nel periodo oggetto della domanda ovvero in quello precedente o successivo, per una verifica della sussistenza di una effettiva riduzione dell'orario di lavoro normalmente praticato nonché della temporaneità dell'evento e della ripresa dell'attività a orario pieno che può essere comprovata con la presentazione di contratti di appalto e commesse di lavoro.

Non dovrà, altresì, mancare per le richieste non collegate alle intemperie stagionali la documentazione a sostegno della causale addotta, come gli ordini di sospensione del committente, qualunque sia la motivazione (motivi tecnici, perizia di variante, mancanza di materiale), nonché quelli di ripresa; così come le fatture rilasciate per la riparazione di danni a macchinari denunciati quale evento determinante la contrazione di attività.

Non essendo prescritto dalla specifica disciplina vigente per il settore dell'edilizia ed affini e per quello lapideo, l'esperimento della procedura di consultazione sindacale, introdotta per il restante settore industriale dalla legge n. 164/75, non è necessario presentare alcuna dichiarazione in merito.

E' opportuno rilevare che non sussiste obbligo a carico delle imprese, ma una semplice facoltà di corredare le domande avanzate per avversità atmosferiche dei bollettini meteorologici o documenti equipollenti la cui acquisizione dovrà essere curata, in ogni caso, dalla Sede dell'Istituto cui le richieste vengono inoltrate.

Per i periodi, solo di riduzione di orario, eccedenti le tredici settimane continuative del primo intervento, è necessario compilare una distinta ed autonoma domanda che deve contenere elementi atti a dimostrare l'esigenza eccezionale per l'impresa di protrarre la contrazione di attività oltre i primi tre mesi.

Ai fini dell'ammissione alle integrazioni salariali, per le specifiche causali previste dall'articolo 10 della legge n. 223/91, la domanda va redatta sul mod. IGI15 Ed più volte citato su cui sarà barrata la dicitura "Legge n. 223/91, art. 10".

La richiesta, oltre alla documentazione prevista per le domande di intervento ordinario, deve essere corredata dei documenti espressamente indicati dalla deliberazione del CIPI con cui sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10 della legge 223/91.

I moduli di domanda su cui ci si è soffermati nel presente capitolo devono essere, a pena di nullità, **regolarmente sottoscritti dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentate**; non è valida la domanda sulla quale risulta apposto soltanto il timbro della ragione sociale della ditta stessa, comprendente o no le generalità prestampate del titolare.



DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Al riguardo si precisa che occorre verificare che le richieste di intervento integrativo siano regolarmente sottoscritte; ciò in quanto la eventuale, successiva apposizione della firma, se intervenuta oltre il termine perentorio di decadenza, comporta il rigetto, per tardiva presentazione, delle domande formalmente regolarizzate. Tale verifica deve essere effettuata all'atto della presentazione delle stesse agli sportelli ovvero, in caso di invio tramite posta, all'atto della ricezione da parte degli Uffici.

Qualora detto elemento, essenziale per la stessa esistenza dell'atto, sia carente, e sia possibile la regolarizzazione entro la scadenza del termine, la Sede competente avrà cura di interessare immediatamente per le vie brevi la ditta cui il modulo è intestato perché provveda alla presentazione di una nuova domanda valida ovvero alla apposizione della firma sul modulo presentato, onde renderlo atto a produrre effetti giuridici.

Sarà contestualmente chiarito che, se la domanda stessa non viene validamente sottoscritta entro i termini fissati dalla legge per la sua presentazione, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1975, n. 427 (v. precedente punto A).

Le modalità di presentazione delle domanda di cassa integrazione guadagni - nell'ottica del lavoro in tempo reale e per migliorare sempre più la qualità dei servizi - sono state recentemente aggiornate con l'introduzione dell'invio **on-line** delle domande stesse. La completa telematizzazione del flusso di processo cassa integrazione – dall'invio della domanda al rilascio dell'autorizzazione - renderà più semplice ad aziende e consulenti del lavoro l'invio delle domande stesse, che saranno reperibili direttamente sul sito istituzionale.

La compilazione e l'invio on-line dei moduli è resa disponibile, sul sito ufficiale dell'INPS, ad utenti registrati ed in possesso di un regolare **PIN** di autenticazione.

I Msg. n. 18546 dell'11.6.2004 e n. 6877 del 6.3.2006 hanno indicato le modalità e le procedure di inoltro delle domande di cassa integrazione on-line.

8) PROCEDIMENTO DECISORIO

A) Istruttoria ed esame delle domande

L'art. 3 della legge n. 427/75 demanda ad organi appositi (le Commissioni provinciali) il compito di esaminare e decidere le richieste di ammissione al beneficio delle integrazioni salariali inoltrate dalle imprese del settore dell'edilizia ed affini nonché del settore lapideo.

Preliminare alla decisione da parte di detto Organo periferico è la fase istruttoria che viene svolta dalle Sedi dell'Istituto cui le domande in questione sono presentate.

Al fine di rendere più snello e celere il procedimento decisorio, nel rispetto dei termini di cui alla legge 7.8.1990, n. 241, se da un lato è necessario che le imprese provvedano a compilare esattamente e esaurientemente i moduli di domanda, dall'altro si pone l'esigenza che venga usata, da parte delle Sedi, la massima cura nell'effettuare l'esame preventivo, prevalentemente formale, delle richieste stesse prima dell'immissione nel programma automatizzato di gestione dei relativi dati.

In questa fase deve verificarsi, in primo luogo, se le domande siano state validamente sottoscritte e presentate entro il termine di decadenza; successivamente, se sono stati riportati tutti gli elementi essenziali (periodo, numero dei lavoratori, causale, ..) nonché se siano corredate dei documenti necessari ad una adeguata valutazione delle fattispecie.

Poiché non può ritenersi giuridicamente idonea quale motivazione di un'eventuale reiezione la "mancanza di elementi di giudizio", in caso di accertate carenze nella formulazione delle domande ovvero della necessaria documentazione, sarà cura delle Sedi effettuare un supplemento di istruttoria richiedendo alle ditte interessate, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, tutti gli elementi mancanti esattamente individuati, specificando che gli stessi sono essenziali ai fini di una valutazione della richiesta ed assegnando un limitato periodo di tempo per la risposta. Qualora non pervengano, dalla ditta, i chiarimenti richiesti, la domanda sarà sottoposta, con gli elementi in atti, all'esame della Commissione competente perché la decida nel merito.

Atteso che l'integrazione salariale può essere autorizzata solo qualora risultino certi e comprovati i requisiti essenziali richiesti dalla normativa (quali, principalmente, l'effettivo verificarsi della sospensione, riduzione di attività nella misura denunciata, la sussistenza della causa della contrazione e la sua non imputabilità alle parti interessate, la concretezza della previsione formulata in ordine alla ripresa di attività) una carenza di notizie che non consente di ritenere comprovati tali elementi comporta la reiezione nel merito della domanda.

Ovviamente la documentazione, richiesta a comprova di quanto asserito nella domanda e non fornita, deve risultare essenziale alla decisione. Nel caso in cui i dati mancanti siano disponibili presso altre Sedi dell'Istituto o conoscibili mediante consultazione di archivi, ovvero consistano in elementi di conoscenza da acquisirsi direttamente e ordinariamente a fini istruttori (quali, ad esempio, i bollettini meteorologici che sono sempre da porsi a base delle decisioni degli Organi in presenza di domande motivate da



DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

avversità atmosferiche) non è possibile di norma eccepirne la carenza in sede di decisione (c.134 9.6.90).

B) Decisione della Commissione Provinciale

Una volta accertata la presenza degli elementi formali e di quelli necessari per l'esame di merito, la richiesta sarà portata all'esame della Commissione Provinciale.

In caso di accoglimento della stessa (che non può contenere condizioni cui subordinare la concessione del trattamento) detto Organo deve sempre stabilire se la causa addotta rientra negli eventi oggettivamente non evitabili o meno ai fini dell'eventuale esonero dal pagamento del contributo addizionale.

Nei casi di reiezione della richiesta il relativo provvedimento deve essere adeguatamente motivato; è necessario, inoltre, che i motivi del rigetto siano ben esplicitati in sede di comunicazione alle aziende, le quali devono essere in possesso di tutti gli elementi utili per impugnare eventualmente il provvedimento.

La Commissione provinciale nell'esaminare la domanda può chiedere agli Uffici un supplemento di istruttoria per reperire dati ritenuti essenziali per una più completa valutazione e riesaminarla, nuovamente, alla luce dei nuovi elementi acquisiti.

Qualora la decisione della Commissione Provinciale non sia condivisa da uno dei componenti (compreso il rappresentante dell'Istituto, che tra l'altro, presiede tale Organo), lo stesso deve manifestare il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale e formalizzare il relativo ricorso (art.4 della Legge 427/75).

9) RICORSO

AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE

A) Legittimati a ricorrere

Avverso la decisione della Commissione Provinciale è ammesso ricorso, entro il termine **ordinatorio** di 30 giorni dalla notifica della decisione stessa (art.47,c.3, legge n.88 del 9 marzo 1989; circ. n. 125 del 5.6.1993). Quindi il ricorso è ricevibile e viene esaminato nel merito anche se è arrivato oltre il termine di 30 giorni, purchè non sia prescritto il diritto all'azione giudiziaria.

Legittimati alla proposizione dei ricorsi sono:

- l'azienda che ha presentato la richiesta
- i singoli lavoratori interessati alla richiesta in quanto portatori di interessi legittimi,
- i Patronati e i Sindacati purchè abbiano un esplicito mandato da parte dei lavoratori.

Anche le Associazioni imprenditoriali possono ricorrere a nome dei propri aderenti, sempre su esplicito mandato di questi ultimi.



DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

La facoltà di proporre ricorso è, altresì, riconosciuta entro il termine **perentorio** di 30 giorni dalla data della decisione della Commissione provinciale a ciascuno dei partecipanti alla riunione compreso il rappresentante dell'Istituto, purchè abbiano motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.

Al fine di porre la ditta nelle condizioni di potere "contro dedurre" le argomentazioni dei ricorrenti, è necessario che il ricorso le sia notificato (circ. 125 del 5.6.93).

B) Annullamento d'ufficio

Le cause di annullamento di ufficio delle autorizzazioni sono solo i **vizi di legittimità** preesistenti o coevi all'atto stesso. La Commissione provinciale, quale Organo della Pubblica Amministrazione, in attuazione del principio dell'auto tutela, può quindi riesaminare le autorizzazioni che dovessero essere viziate di legittimità.

C) Organo competente a decidere il ricorso

I ricorsi avverso le decisioni della Commissione Provinciale devono essere indirizzati al Comitato Amministratore Prestazioni Temporanee per i lavoratori dipendenti, tramite la Sede competente.

I ricorsi, in questione, devono essere corredati di tutta la documentazione atta a consentire al competente Organo Centrale, un esame approfondito delle singole fattispecie.

Pertanto è necessario che le Sedi indichino, esaurientemente, gli elementi che hanno indotto la Commissione Provinciale ad assumere la decisione di reiezione e, nel contempo, forniscano ogni altra notizia che dovesse ritenersi utile a sostegno o a confutazione delle argomentazioni addotte nell'impugnativa, esprimendo in ogni caso un completo e puntuale parere su quanto eccepito dalla ricorrente.

In particolare:

- in caso di richieste formulate per sospensione di attività conseguente ad ordine del committente, devono essere trasmesse le copie dei verbali di sospensione e di ripresa, nonché le eventuali note di chiarimenti inviate dalle ditte interessate;
- qualora la sospensione sia conseguente a redazione di "perizia di variante o suppletiva" è necessario siano acquisite notizie sulle specifiche motivazioni che ne hanno determinato l'esigenza;
- nei casi in cui oggetto di contestazione siano prestazioni di attività lavorativa stabilizzate su parametri inferiori a quelli contrattualmente previsti nei periodi impugnati, per la verifica della sussistenza o meno di una effettiva riduzione dell'orario di lavoro normalmente praticato dall'azienda, è necessario disporre di dati congrui sull'articolazione dell'orario di lavoro, rilevabili dai libri paga o fogli presenza, relativi almeno a tre mesi precedenti e successivi a quelli cui si riferiscono i ricorsi in esame;
- con riferimento alle richieste per intemperie, devono essere trasmessi i bollettini meteorologici rilasciati dagli Enti abilitati alla rilevazione completa dei dati relativi ai vari fenomeni, quali precipitazioni, temperatura, umidità, nebbia e vento nonché, specificatamente per i valori pluviometrici e per quelli del vento, dell'orario di registrazione, (se possibile), necessario all'individuazione dell'arco temporale cui sono da riferirsi ;
- nel caso in cui il ricorso abbia per oggetto una reiezione parziale della domanda motivata da intemperie, è necessario che siano indicati chiaramente i giorni (o frazioni



DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

di giornate) autorizzati dalla Commissione provinciale non sempre desumibili dalla documentazione in atti;

- è necessario evidenziare tutte le richieste d'integrazione salariale precedenti per un periodo ritenuto congruo e successive a quella cui si riferisce il ricorso con l'esplicazione delle cause motivanti le richieste stesse e le relative decisioni adottate dall'Organo periferico.

Qualora la ditta, nella presentazione del ricorso alla Sede competente, produca ulteriore documentazione idonea a comprovare maggiormente la richiesta di integrazione salariale è possibile sottoporre nuovamente la domanda all'esame della locale Commissione provinciale affinché valuti nuovamente nel merito. E' auspicabile in questi casi, al fine di contenere il contenzioso, procedere al riesame delle richieste da parte delle Commissioni provinciali, piuttosto che l'inoltro al Comitato Amministratore Prestazioni Temporanee per i lavoratori dipendenti.

Per quanto su esposto, in presenza di **elementi certi ed obiettivi** di ordine amministrativo che comprovino il diritto di contestazione, la decisione precedentemente adottata può essere rivista previa deliberazione della competente Commissione Provinciale (art.9 e 25 circ. 125 del 5.6.1993).

In caso di reiezione del ricorso, da parte del Comitato Amministratore Prestazioni Temporanee per i lavoratori dipendenti, le Sedi devono notificare alle ditte ricorrenti il provvedimento del predetto Comitato nella sua interezza e non limitare la comunicazione al semplice dispositivo della delibera.

Avverso la decisione di reiezione del Comitato Amministratore Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica alla ditta della decisione.

Per le controversie aventi ad oggetto questioni di diritto insorte nella fase di esecuzione del provvedimento di ammissione al trattamento di integrazione salariale (ad esempio: incidenza sul diritto o sulla misura del trattamento) può essere proposta, nel termine di un anno, azione giudiziaria innanzi al giudice ordinario (circ. 165 15.7.93).

D) Giudice competente

Sulle controversie giudiziali è competente a pronunciarsi il Giudice ordinario in caso di eventuale lesione di diritti, mentre spetta al Giudice Amministrativo decidere in merito a provvedimenti discrezionali assunti dalla Pubblica Amministrazione che incidono su interessi legittimi.

In alternativa al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, può essere avanzato ricorso al Capo dello Stato, così come, le sentenze già rese dal TAR, sono altresì impugnabili con ricorso d'appello al Consiglio di Stato.

Nuova procedura di inoltro dei ricorsi

La circolare n.13 del 2 febbraio 2006 ha disposto il decentramento dell'istruttoria dei ricorsi indirizzati agli Organi Collegiali Centrali, modificando il precedente iter di trasmissione ai predetti Organi. La suddetta circolare, che ha dato attuazione alla



DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

decisione del Consiglio di Amministrazione, ha stabilito di riattribuire alle Direzioni Regionali l'istruttoria dei ricorsi già di competenza degli Organi Centrali.

Tale attribuzione, consente alle Direzioni Regionali, di svolgere più facilmente il proprio ruolo di verifica e coordinamento, recuperando anche la funzione di collegamento tra le strutture territoriali e la struttura Centrale.

Si agevola, in tal modo, l'offerta di un servizio qualificato nell'ottica di "lavorare in tempo reale" e garantendo quindi una più rapida definizione dei ricorsi.

E' stata introdotta, una procedura innovativa "**DICA**" che gestisce telematicamente il decentramento dell'istruttoria del contenzioso amministrativo. Tale procedura prevede che le Sedi provinciali e sub-provinciali provvedano alla acquisizione, e alla predisposizione della scheda istruttoria e all'invio telematico alle Sedi Regionali. Queste ultime devono a loro volta esaminare i ricorsi, redigere la relazione accompagnata dalla proposta di delibera ed inviare tale documentazione in Direzione Generale. Gli Uffici Centrali, previo approfondito controllo di merito e validazione, provvederanno all'inoltro dei ricorsi agli Organi deliberanti.

10) ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO A SEGUITO DELL'AUTORIZZAZIONE

A) Richiesta di rimborso

A seguito del rilascio dell'autorizzazione i datori di lavoro, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 427/75, sono tenuti a registrare sul libro paga o su documenti equivalenti le integrazioni salariali erogate a ciascun lavoratore.

Le ditte autorizzate alla corresponsione delle integrazioni salariali dovranno, altresì, compilare l'elenco dei lavoratori percipienti (modello O3/CIG o documento analogo) il trattamento che sarà conservato tra la documentazione aziendale al fine di acquisire la firma per quietanza dei singoli beneficiari e non più allegato, come previsto dall'articolo 2 della legge n. 427/75, all'atto della presentazione della richiesta di rimborso delle somme anticipate a tale titolo.

B) Termine per la richiesta di rimborso

La richiesta di rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di integrazioni salariali, è soggetta al termine di decadenza di sei mesi e il termine anzidetto decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo autorizzato, ove la notifica del provvedimento di autorizzazione delle integrazioni salariali avvenga prima della predetta scadenza.

Qualora il periodo autorizzato sia già esaurito alla data della notifica del provvedimento, il termine di decadenza è di dieci anni e decorre dal termine del periodo di paga in corso alla predetta data di notifica.

Pertanto il termine di decadenza, ex art. 9 D.L.C.P.S. n. 869 succitato, trova applicazione anche nei casi in cui la notifica dell'autorizzazione avvenga dopo la fine del periodo da integrare (circ. 246 23.10.92).